

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI
RELATIVI A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INDETTE
DA FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL
STRUTTURA ACQUISTI**

Premessa e ambito di applicazione del Regolamento

La Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (in breve "FSE") garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento indette dalla Struttura Acquisti (in breve, "Acquisti") nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e della normativa richiamata al successivo art. 1.

L'accesso è consentito solo per i dati, le informazioni e i documenti già detenuti da Acquisti di FSE. Al fine di soddisfare le istanze di accesso, Acquisti di FSE non è tenuta alla rielaborazione dei dati o della documentazione.

Il presente Regolamento, infine, non disciplina la messa a disposizione, mediante piattaforma di approvvigionamento digitale (Portale Acquisti FSE), degli atti di gara di cui all'art. 36 co. 1 e co. 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; per modalità e termini di quest'ultima si rinvia a quanto previsto dal citato articolo.

Articolo 1 – Normativa applicabile e modalità di sottoscrizione delle istanze

Fatte salve l'esclusione di cui in premessa, l'istanza per un accesso agli atti relativo alle procedure di gara indette da Acquisti FSE dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito riportate, conformemente ai principi di cui:

- alla L.241/90 e s.m.i.,
- al DPR 184/2006 e s.m.i.
- al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.¹

e potrà essere inviata al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento sia in via telematica, dal soggetto interessato, tramite Area Messaggi della RDx della specifica attività negoziale del Portale Acquisti di FSE, ossia alla seguente pec: contratti@pec.fseonline.it.

¹ Ovvero al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di affidamento rientranti nell'applicazione del citato decreto.



Si specifica che fatta salva ogni diversa previsione di legge, le istanze sono considerate valide solo se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) trasmesse in formato digitale ancorché sottoscritte con firma autografa unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore dell'istanza.

Inoltre, nel caso di soggetto richiedente persona giuridica, l'istanza deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri. In tal caso, nell'istanza dovrà essere indicata giustificazione dei poteri e dovrà essere trasmessa a corredo della stessa copia di idonea documentazione attestante i medesimi, firmata digitalmente dal Legale rappresentante.

Nel caso di istanze formulate da operatori economici plurisoggettivi non ancora costituiti, al di fuori delle ipotesi di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la richiesta deve essere presentata in nome del concorrente plurisoggettivo e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese costituenti.

Articolo 2 – Titolari del diritto di accesso

Ai sensi della normativa richiamata nel precedente art. 1, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Articolo 3 – Regole per la formulazione di regolare istanza

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a formulare la propria richiesta di accesso nel rispetto della normativa vigente; più nel dettaglio, l'istanza dovrà:

- essere redatta in forma scritta in conformità ai contenuti riportati nell'apposito format allegato (Allegato 1);
- specificare con precisione a quali documenti si voglia accedere non essendo consentito un accesso generalizzato all'operato di FSE;
- essere motivata e quindi dovrà specificare e, ove occorra, comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- contenere gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;



- specificare l'identità del soggetto richiedente.

Si evidenzia inoltre che non sono ammesse istanze:

- a) generiche, ossia che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- b) carenti di specifica motivazione, ovvero che risultino prive della specifica menzione all'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
- c) di natura meramente esplorativa, ossia finalizzate a verificare esclusivamente le informazioni in possesso della Struttura Acquisti di FSE;
- d) aventi ad oggetto intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o atti, tali da compromettere il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Qualora l'istanza di accesso sia, ai sensi di quanto in precedenza riportato, irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento *pro tempore* di FSE, in conformità all'articolo 6, comma 5, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mediante posta elettronica certificata, oppure mediante la piattaforma digitale di approvvigionamento (Portale Acquisti FSE - area messaggistica della cartella di gara/evento) indicando i dati mancanti ed invitando l'interessato alla regolarizzazione, avvertendo inoltre il richiedente che l'eventuale mancata regolarizzazione della medesima istanza entro un congruo termine, comunque non superiore a 7 giorni naturali consecutivi, comporterà il suo definitivo rigetto.

Nell'ipotesi di cui sopra, i termini di legge per la gestione della richiesta di accesso sono sospesi dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente capoverso e fino alla data di ricezione da parte di FSE dell'istanza corretta nel termine ivi indicato.

Articolo 4 – Esercizio del diritto di opposizione all'accesso

Nel caso in cui FSE dovesse individuare soggetti controinteressati, ex art. 22 comma 1 lett. c) della Legge 241/90 e s.m.i, agli stessi verrà trasmessa apposita comunicazione, tramite i canali di cui al comma 1 del presente Regolamento, con allegata la richiesta di accesso ricevuta per consentire di presentare stesso mezzo, se del caso, motivata opposizione all'esibizione dei documenti richiesti.



Tale opposizione non potrà essere presentata decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine FSE potrà provvedere sull'istanza medesima.

I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni o i documenti forniti a FSE nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti pubblici, di concessioni o di altri contratti pubblici disciplinati dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono obbligati ad indicare, contestualmente alla presentazione dell'offerta, mediante la compilazione di apposita dichiarazione, l'eventuale ricorrenza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presentati, puntualmente descritti e motivati, che limitino l'accesso di tutto o parte dei documenti dagli stessi presentati per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Articolo 5 - Eccezioni ed esclusioni del diritto di accesso - Differimento

Salvo le eccezioni/esclusioni espressamente previste dalla normativa², Acquisti FSE provvede alla trasmissione dei documenti richiesti nei termini di legge.

Ove il documento richiesto contenga dati sensibili, la richiesta verrà accolta in conformità ai principi a tutela della riservatezza dei terzi secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 della L.241/90 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Le richieste di accesso saranno comunque valutate in relazione al caso concreto e previo bilanciamento degli opposti interessi, da un lato alla difesa in giudizio dei propri interessi giuridici e dall'altro alla riservatezza.

Inoltre, laddove ve ne siano i presupposti (cfr. art. 35 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), FSE risponderà ad un'istanza di accesso prevedendo un differimento dello stesso.

Art. 6 – Esito dell'istruttoria e trasmissione degli atti

In esito all'istanza, ove la stessa risulti regolarmente formulata ai sensi di quanto riportato nei precedenti art. 2 e 3 e fatto salvo i diritti di opposizione di cui all'art. 4, FSE invierà al soggetto richiedente, a mezzo Area Messaggi del Portale Acquisti FSE o tramite pec, una comunicazione con cui informerà dell'esito positivo del procedimento, unitamente alla copia

² Fatte salve le ulteriori norme di natura cogente. Il diritto di accesso è escluso per le fattispecie disciplinate dall'art. 24 comma 1 e, previa adozione del regolamento ivi previsto, comma 6 della L.241/90, nonché dall'art. 35 comma 4 lett. b) n. 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 (ovvero, per le procedure di affidamento indette fino al 30/06/2023, dall'art. 53 co. 5 del D. Lgs. 50/2016).



dei documenti per cui è richiesto l'accesso, in coerenza con le regole sui limiti e sul differimento dell'accesso di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Nel caso di rifiuto o di limitazione dell'accesso richiesto, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento *pro tempore* riporta nella comunicazione le relative motivazioni.

La trasmissione telematica dei documenti richiesti, di cui sopra, è effettuata da FSE a titolo gratuito.